

Modello approvato dal Tavolo Tecnico Sicurezza (ASL – DTL – INAIL - OOSS) nella seduta del 28 giugno 2013



**Prot. N. «Protocollo» del «Dataprotocollo»
CONVENZIONE DI TIROCINIO N. «ID»
(AI SENSI DELLA D.G.R. N 3153 DEL 20/3/2012
INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)**

TRA

L'Istituto ISIS "John Keynes", di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Via per Morazzone 37, 21045 Gazzada Schianno (VA), codice fiscale 95006130124 rappresentato dal Dirigente Scolastico, Fausta Zibelli nata a xxx il xxx;

E

«RagSoc» di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in «Viesigla» «Indirizzo» «Numciv», «CAP» «cittàprov città» («cittàprov sigla»), codice fiscale «Codfis» rappresentato/a dal/la sig./sig.ra «Rappleg» nato a «cittàprov_1 città» («cittàprov_1 sigla») il «Datanascitarappleg»

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 20/3/2012 n°3153 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Il promotore";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate nei paragrafi "Tirocini curriculari", finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto da Decreto Interministeriale 142/1998; Decreto Legge 77/2005; DPR 89-88-87 del 18/6/2010 Riordino dell'istruzione secondaria di secondo grado finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, previsti nei piani di studio nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, compresi quelli di formazione regolamentata, nonché del sistema universitario o del sistema di formazione terziario (*All. A Del. Reg. Lombardia 20/03/21012 n. 3153*);
- svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, con sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al paragrafo "L'ospitante";

- svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. «RagSoc», su proposta dell'Istituto ISIS "John Keynes", si impegna ad accogliere presso una delle sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art. 8

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.

3. il tutor aziendale è designato dall'azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. in relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento dei tirocini è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che:
 - a) Al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente (indicare l'opzione od entrambe):
 - la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio;
 - la certificazione delle competenze acquisite nel rispetto della normativa regionale di riferimento, anche ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale di ingresso e reingresso in percorsi formali di istruzione e istruzione e formazione professionale, in coerenza con il progetto formativo realizzato.
 - la dichiarazione di competenze concordate ed esplicitate nel Progetto Formativo
 - b) *indicare l'opzione:*
 - è prevista a favore del tirocinante un'indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo Individuale, di cui si fa carico [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico del costo];
 - non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dall'Istituto ISIS "John Keynes"
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da dall'Istituto ISIS "John Keynes"
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
 - A. l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.
Indicare:
 - formazione generale: erogazione a carico dall'Istituto ISIS "John Keynes";
 - formazione specifica: erogazione a carico di «RagSoc»;
 - B. gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante.
 - C. La sorveglianza sanitaria sarà realizzata nei casi previsti dalla norma vigente. La scuola s'impegna a stipulare convenzioni con aziende che garantiscano che lo stage si svolga secondo mansioni, tempo di esposizione e in luoghi, che non prevedano sorveglianza sanitaria.

ARTICOLO 7

COMUNICAZIONI E CONTROLLI PER I TIROCINI EXTRACURRICULARI *(omissis)*

ARTICOLO 8

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. Indicare l'opzione:
 - Convenzione singola** - La presente convenzione ha validità
 - _durata massima 24 mesi comprese le eventuali sospensioni e proroghe, anche per tirocini in successione o in periodi diversi
 - Convenzione settoriale** - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al *[inserire data di conclusione concordemente individuati dalle parti]* e comunque non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, e si applicherà ad ogni tirocinio riferito *[inserire area professionale/profilo/ ambito/altro per cui i tirocini sono sottoscrivibili all'interno della convenzione]* che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di

questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

□ **Convenzione territoriale** - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al *inserire data scadenza* e comunque non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa e si applicherà ad ogni tirocinio fino ad un massimo di n° *numero di tirocinanti* che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i mediante lettera raccomandata e avrà effetto dopo 3 giorni lavorativi a partire dal ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/200 N.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto propria responsabilità il rispetto dei requisiti e dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Gazzada Schianno, «Datastipula»

Istituto ISIS "John Keynes"

Fausta Zibetti

«RagSoc»

«Rappleg»

